



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA
2024-2026

Aggiornato con determina dell'A.U.

in data 16.1.2024

Sommario

1. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA IN SVILUPPO INVESTIMENTI TERRITORIO	3
1.1. Il quadro normativo di riferimento	3
1.2. L'attività della Società e la governance.....	4
1.3. Il ruolo del RPCT.....	5
1.4. Obiettivi.....	7
1.5. Attuazione e diffusione del PTPCT 2024-2026.....	10
2. AGGIORNAMENTO DEL PTPCT	11
2.1. Premessa metodologica	11
2.2. Analisi del contesto esterno.....	14
2.2.1 Analisi del contesto a livello nazionale	14
2.2.2 Analisi del contesto a livello locale	15
2.3. Analisi del contesto interno	15
2.3.1 Misure generali.....	16
Formazione	16
Codice di Comportamento/Codice Etico	16
Gestione del personale.....	17
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	18
Whistleblowing	18
Rapporti tra il RPCT e l'Organismo di Vigilanza	21
2.3.2 Misure specifiche.....	21
2.4. Trasparenza	21
2.4.1. I compiti del RPCT	23
2.4.2. Obblighi di pubblicazione	23
2.4.3. Trasparenza e disciplina della tutela dei dati personali	24
2.4.4. Accesso Civico	25

1. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA IN SVILUPPO INVESTIMENTI TERRITORIO

Con la L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (nel seguito anche “Legge Anticorruzione”) sono stati introdotti e rafforzati gli strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo nelle Amministrazioni Pubbliche.

La L. 190/2012 si iscrive nel più ampio quadro dei provvedimenti normativi finalizzati alla lotta alla corruzione, in adempimento agli obblighi imposti dal diritto internazionale e impone a ogni Pubblica Amministrazione la definizione un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche «PTPCT») che racchiude l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione. La legge, inoltre, individua l’ANAC quale Autorità destinata a svolgere compiti di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa.

Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l. (di seguito anche «SIT» o la «Società») ha ritenuto necessario integrare le misure di prevenzione della corruzione previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 (nel seguito anche “Modello 231”), al fine di attuare le disposizioni introdotte dall’art. 1, commi 5 e 60, della Legge 190/2012 in tema di prevenzione e repressione dei fenomeni di corruzione e di illegalità. La Società ha quindi proceduto a redigere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e ad aggiornarlo annualmente entro il termine previsto dalle legge.

1.1. *Il quadro normativo di riferimento*

In attuazione della Legge **6 novembre 2012 n. 190**, entrata in vigore il 28 novembre 2012, recante le “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (di seguito legge 190/2012), l’ordinamento italiano si è orientato, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola con il recepimento del Piano

¹ Art. 3 – Oggetto Sociale dello Statuto della Società.

Nazionale Anticorruzione (di seguito anche «PNA») emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) e l’adozione del PTPCT da parte delle Società.

Da ultimo l’ANAC ha approvato il PNA 2023, con determina n. 605 del 19.12.2023 , in cui l’Autorità effettua un focus sul nuovo codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023). Tale documento aggiorna i precedenti PNA che hanno fornito indicazioni per le società e gli enti sottoposti alla disciplina anticorruzione e che sono già stati presi in considerazione nei precedenti aggiornamenti del presente Piano.

Inoltre, l'art. 1 della Legge 190/2012, stabilisce che la trasparenza dell’attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, mentre l'art. 1 del **D.Lgs. 33/2013**, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, specifica che la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Relativamente all’ambito soggettivo di applicazione dell’intera normativa ai sensi dell’art. 1 co. 2-bis della L. 190/2012 e dell’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, l’ANAC ha affermato che i nuovi articoli introdotti dal D.Lgs. 97/2016 fissano una disciplina organica applicabile non solo alle Pubbliche Amministrazione ma, in quanto compatibile, anche ad altri soggetti di natura pubblica e privata, come alle Società in controllo pubblico.

1.2. L’attività della Società e la governance

SIT è stata costituita per dare attuazione, in accordo con i documenti di programmazione economico-finanziaria approvati dalla Regione Piemonte, a interventi in materia di rilocalizzazione e riutilizzo delle aree e degli edifici interessati a insediamenti di attività produttive di beni e servizi eco-efficienti, nonché per realizzare e gestire aree attrezzate e complessi immobiliari da destinare, anche su iniziativa pubblica, all’insediamento di attività economiche e relativi servizi e, in generale, per realizzare e gestire progetti di sviluppo del territorio, anche complessi, di interesse pubblico.

L’oggetto sociale della Società, come da Statuto, riguarda attività di progettazione e realizzazione degli interventi, comprensivi delle relative infrastrutture, per lo sviluppo delle attività produttive a favore della collettività e del sistema imprenditoriale nel territorio della Regione Piemonte e in quelli


limitrofi, secondo le direttive e le prescrizioni dettate dalla normativa comunitaria, statale e regionale¹.

SIT è partecipata di Finpiemonte Partecipazione (99,6%), Unione Industriale di Torino (0,24%) e Confindustria Piemonte (0,15%): l'Assemblea dei soci ha provveduto a nominare l'Amministratore Unico, che ha il compito di dirigere e amministrare la società e di rappresentarla nei confronti dei terzi.

La Società ha definito un proprio organigramma interno che riporta le varie Funzioni e i vari Uffici che la compongono.

Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l.

Organigramma aziendale



1.3. Il ruolo del RPCT

Il D.Lgs. 97/2016 ha modificato l'art. 1, co. 7, della legge 190/2012 prevedendo che vi sia un unico Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (nel seguito «RPCT»).

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolge le seguenti funzioni:

- verifica l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
- verifica l'effettiva rotazione - se possibile e compatibile del funzionamento aziendale - degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);

- cura che sia comunicato a ogni dipendente già in servizio l'adozione del PTPCT;
- propone il programma formativo anticorruzione;
- definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);
- propone la modifica del Piano, qualora intervengano rilevanti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, o a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni (art. 1, comma 10, lett. a);
- svolge un'azione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati indicati all'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012;
- assicura un contenuto minimo del PTPCT che corrisponda all'obiettivo ineludibile dell'individuazione preventiva delle aree di attività amministrativa maggiormente esposte al rischio della corruzione;
- vigila sulla corretta applicazione da parte delle strutture competenti delle disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, di cui all'art. 1, commi 49 e 50 della Legge 190/2012 e D.Lgs. n. 39/2013, e sulla sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in fase di autorizzazione alle eventuali eccezionali attività extra-impiego del personale della Società;
- può verificare e chiedere delucidazioni scritte e/o verbali a tutto il personale della Società su comportamenti che possano integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e/o disallineamenti alla normativa vigente;
- effettua controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza, anche mediante estemporanei sopralluoghi e verifiche;
- valuta le segnalazioni/reclami provenienti da interlocutori istituzionali, da singoli portatori di interessi, ovvero da cittadini, inoltrate anche tramite l'indirizzo di posta elettronica, che evidenzino situazioni anomale e/o configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione;
- relaziona annualmente, a meno di contingenti situazioni da segnalare nell'immediatezza, all'Amministratore Unico, al Sindaco Unico e all'Organismo di Vigilanza su valutazioni, risultati e monitoraggi dell'attività svolta per prevenire fenomeni corruttivi;
- controlla gli adempimenti da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

L'attuazione e il monitoraggio degli adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione previsti dal PTPCT spettano, oltre che al RPCT, anche ai Vertici della società e dipendenti, avvalendosi di

strumenti, procedure e sistemi di controllo aziendali.

L'Amministratore Unico:

- designa il RPCT;
- adotta il PTPCT;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

I Dipendenti

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- segnalano le situazioni di illecito al RPCT;
- segnalano casi di personale conflitto di interessi;
- osservano le misure contenute nel PTPCT.

Al *Sindaco Unico* è richiesta la collaborazione con l'Amministratore Unico e con il RPCT nel perseguimento delle finalità anticorruzione.

L'*Organismo di Vigilanza*, nominato dall'Amministratore Unico, collabora con il RPCT ai fini del monitoraggio del PTPCT e condivide eventuali necessità di integrazioni e modifiche.

Si precisa che in SIT oggi il ruolo del RPCT è stato affidato, con determina dell'AU del 13.10.2023, all'Avv. Maria Francesca Artusi, soggetto esterno alla Società. Ciò in quanto la Società ha ricevuto in data 14 giugno 2023, le dimissioni della precedente RPCT e la struttura della società era priva di altri dipendenti. L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha, in proposito, avuto modo di precisare che *"deve considerarsi un'assoluta eccezione l'attribuzione dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ad un soggetto esterno all'amministrazione cui è affidato un incarico dirigenziale ex art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, ferma restando la sicura preferenza per il personale dipendente dell'amministrazione che assicuri stabilità per lo svolgimento del ruolo di RPCT. In caso di attribuzione dell'incarico ad un soggetto esterno, sussiste un preciso onere di congrua motivazione anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per svolgere il ruolo di RPCT."* (FAQ ANAC).

1.4. Obiettivi

L'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di SIT risponde alla

volontà della Società di promuovere lo sviluppo di condizioni di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte dalla Società.

La definizione di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce un'attività fondamentale per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della Società e tutelarne la reputazione e la credibilità dell'azione nei confronti di molteplici interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT da parte di tutti i soggetti che operano per conto di SIT intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati dall'etica della responsabilità e in linea con le diverse disposizioni di legge e i principi di corretta amministrazione.

Rientrano, inoltre, tra gli obiettivi del Piano le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società, una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone la stessa a un grave rischio economico e reputazionale, oltre che produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette il reato;
- evidenziare che i comportamenti illeciti compiuti nelle aree a rischio e, più in generale, in qualsiasi attività o procedimento di SIT sono fortemente condannati, poiché la Società considera tali comportamenti contrari ai suoi interessi istituzionali e irrispettosi dei principi etico-sociali oltre che delle disposizioni di legge;
- identificare, nell'ambito delle attività e dei procedimenti realizzati da SIT, i processi e le aree maggiormente esposte al rischio di corruzione;
- definire, per le attività più esposte al rischio di corruzione, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio in questione;
- prevedere degli obblighi di informazione nei confronti del RPCT da parte dei dipendenti, in modo da permettere al RPCT di monitorare i processi sensibili e di agevolarlo nel verificare l'efficace attuazione del piano;
- favorire il monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti da parte dei soggetti sui quali ricade la responsabilità dei procedimenti medesimi;
- sensibilizzare tutti i soggetti che operano per conto della Società a impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente

- documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la presenza di adeguati meccanismi per monitorare la correttezza dei rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di conflitti d'interesse;

- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con le misure attuate per adempiere agli obblighi in materia di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli interni che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 39/2013 sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.

1.5. Attuazione e diffusione del PTPCT 2024-2026

L'Amministratore Unico di SIT ha adottato il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025. Si specifica, inoltre, che l'Amministratore Unico di SIT, con nomina del 25 gennaio 2022 ha individuato il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Società con apposita nomina. Il RPCT rimarrà in carica per la durata ivi prevista.

La Società invita i dipendenti a prestare al RPCT la massima collaborazione ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 62/2013; la violazione di tale dovere sarà sanzionata disciplinarmente e sarà valutata con particolare rigore.

A tale scopo, ci deve essere, da parte di tutti i membri della Società, un costante flusso informativo con il RPCT al fine di aggiornarlo sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione, nonché su eventuali problematiche, anche astratte o potenziali, che si siano verificate o che potrebbero verificarsi, e dalle quali possano conseguire fenomeni corruttivi, intesi nel senso ampio indicato.

La Società si impegna a dare la più ampia diffusione al presente documento e agli eventuali successivi aggiornamenti. Il presente documento verrà pubblicato, entro e non oltre un mese dall'adozione, sul sito web della Società nell'area denominata "Società trasparente".

Ai dipendenti, ai nuovi assunti, ai collaboratori stabili della Società verrà messo a disposizione tale documento o sarà garantita la possibilità di consultarlo direttamente all'interno del sito internet aziendale.

I dipendenti, nello svolgimento delle attività di competenza, si uniformano ai contenuti del presente documento, attuando le misure obbligatorie e ulteriori ivi individuate sul tema della prevenzione di

fenomeni corruttivi. Tutti i dipendenti sono chiamati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, a eseguire un'attività di analisi e di valutazione propositiva delle misure anticorruzione

Si precisa che, come previsto dalle modifiche all'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) costituisce parte integrante del presente PTPCT.

2. AGGIORNAMENTO DEL PTPCT

2.1. Premessa metodologica

Il presente documento è volto a precisare e focalizzare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e affinare i relativi strumenti di prevenzione attraverso un'azione sinergica e condivisa tra il RPCT e le diverse Funzioni della Società.

Il presente PTPCT è stato redatto in accordo con quanto previsto dal PNA 2019, pubblicato dall'ANAC con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, con particolare riferimento, all'Allegato A del PNA 2019 che costituisce il documento metodologico recante indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo", nonché in linea con l'aggiornamento – già citato – del PNA 2023 e con il documento "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza" emanato in data 2.2.2022.

Prima di avviare le attività di identificazione e analisi dei rischi, la Società ha fatto proprio il concetto di "corruzione", espresso dall'ANAC. In tale ambito, infatti, ricadono tutti i comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

Il concetto di corruzione preso a riferimento risulta avere, quindi, un'accezione più ampia rispetto alle fattispecie previste nel Codice Penale. Esso, infatti, comprende non soltanto l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal Codice Penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione (*maladministration*), a causa dell'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Al fine di definire un processo di gestione del rischio idoneo, sia a favorire il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa, sia a prevenire il verificarsi di eventi

corruttivi, la metodologia messa in atto dalla Società prevede lo sviluppo in tre fasi: 1) analisi del contesto (interno ed esterno); 2) la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio); 3) trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Fase 1 – L'analisi del contesto interno ed esterno

Al fine di identificare al meglio il rischio corruttivo, SIT ha raccolto e analizzato documenti e informazioni in relazione sia al contesto in cui la Società opera (analisi del contesto esterno) sia alla propria organizzazione interna (analisi del contesto interno).

L'analisi del contesto esterno è stata caratterizzata dall'individuazione e dalla definizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio al fine di ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa astrattamente verificarsi all'interno dell'Amministrazione per via delle specificità ambientali in cui la stessa espleta le sue funzioni.

L'analisi del contesto interno ha, invece, consentito alla Società di individuare e analizzare i processi organizzativi (c.d. «mappatura dei processi») al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. L'individuazione dei processi è stata anche possibile grazie all'analisi di Risk Assessment svolta per la redazione del Modello 231 adottato dalla Società.

Fase 2 – La valutazione del rischio

La seconda fase di valutazione del rischio ha permesso alla Società di identificare e analizzare i rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). La Società ha identificato gli eventi rischiosi, ossia quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. Successivamente ha individuato 9 «fattori abilitanti» del rischio, ossia quei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. I fattori abilitanti identificati sono:

- *Discrezionalità*, valutata come l'autonomia lasciata all'amministrazione nella ricerca del modo migliore per il soddisfacimento dell'interesse pubblico determinato dalla legge.
- *Livello di interesse esterno*, inteso come la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio.

- *Frequenza del processo*, ovvero la ripetitività del processo nell'arco di un anno.
- *Precedenti giudiziari (eventi corruttivi passati) e procedimenti disciplinari*, inteso come la presenza di precedenti giudiziari a carico della Società e/o procedimenti disciplinari in capo al personale in relazione a reati corruttivi.
- *Whistleblowing*, ovvero la presenza di segnalazioni pervenute e inerenti condotte illecite, comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni anti-corruttive, contenute nel Codice Etico della Società, nel Modello 231 e nei PTPCT, anche con riguardo alla nuova disciplina in materia attuata con il D.lgs. 24/2023.
- *Organigramma/job description*, inteso come la presenza di strumenti che individuano e descrivono la struttura organizzativa e i compiti assegnati alle diverse figure aziendali.
- *Poteri e deleghe*, ovvero la definizione di chiare e determinate responsabilità in capo a ciascun responsabile/dirigente della Società.
- *Procedure formalizzate/prassi consolidata*, ovvero la presenza di apposita documentazione in grado di definire gli attori coinvolti, i relativi ambiti di intervento e di responsabilità, nonché le modalità di archiviazione della documentazione prodotta, o di una prassi conosciuta e consolidata all'interno della Società.
- *Tracciabilità*, intesa come la possibilità di ricostruire a posteriori l'intero processo che ha portato alla definizione di quell'azione.

Per ciascun processo, la Società ha poi analizzato e valutato ogni fattore abilitante e ha proceduto, al termine, a dare un giudizio complessivo che tenesse conto, non solo di quanto emerso dall'analisi dei diversi fattori, ma in generale dell'intero processo. Il giudizio sintetico del rischio rappresenta, infatti, la valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio, derivante da un'analisi di tipo qualitativa, con lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso). Tale attività è stata formalizzata all'interno di uno specifico documento di valutazione del rischio (Allegato 1 – Foglio "Analisi dei rischi").

Fase 3 – Il trattamento del rischio

Nella fase finale del processo, SIT, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase di analisi, ha definito:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;

- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio, così come suggerito da ANAC, sono state suddivise in misure generali e misure specifiche.

Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici. Pur traendo origine da presupposti diversi, sono entrambe altrettanto importanti e utili ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione dell'organizzazione.

2.2. Analisi del contesto esterno

In linea con quanto previsto dalle Linee guida ANAC e come già anticipato in precedenza, è necessario che il PTPCT sia reso maggiormente efficace attraverso una sua contestualizzazione, rispetto al contesto esterno in cui la Società opera. A tal proposito, è stato esaminato il fenomeno corruttivo e le sue manifestazioni a livello nazionale e a livello locale. Si è proceduto inoltre all'approfondimento del settore di appartenenza di SIT che, pur con un certo grado di approssimazione, può essere ricondotto all'assegnazione e alla gestione di appalti pubblici.

2.2.1 Analisi del contesto a livello nazionale

La corruzione, ossia l'abuso di potere istituzionale per vantaggi personali, è tra i fenomeni più dannosi degli ultimi decenni, in particolare per le sue dimensioni; in base al "Corruption Perception Index 2019" pubblicato da Transparency International², l'Italia nell'ultimo anno ha recuperato due posizioni nella classifica di percezione della corruzione, classificandosi al 51° posto nel mondo. Da tali dati emerge come il fenomeno della corruzione risulti ancora altamente diffuso nella realtà italiana. Tra gli anni 2016-2019 sono stati registrati 156 episodi di corruzione, tra cui 28 episodi di corruzione nella Regione Sicilia (18,4% del totale), quasi quanti se ne sono verificati in tutte le

² "Indice di Percezione della Corruzione 2019: l'Italia sale al 51° posto nel mondo" <https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione-2019/>

Regioni del Nord (29 nel loro insieme). A seguire, il Lazio (con 22 casi), la Campania (20), la Puglia (16) e la Calabria (14)³.

2.2.2 Analisi del contesto a livello locale

Si precisa in proposito che le statistiche ministeriali evidenziano come la Regione Piemonte sia una delle regioni del nord Italia dove si registra il radicamento di qualificate proiezioni delle organizzazioni criminali tradizionali. Il maggiore interesse di tali sodalizi è rivolto ai settori più floridi del tessuto economico e finanziario locale, con conseguente creazione di attività imprenditoriali, spesso funzionali al riciclaggio di capitali illeciti (nel comparto commerciale, immobiliare ed edilizio) e con penetrazione nelle strutture pubbliche in modo da instaurare intrecci con la politica e l'economia.

Un'indicazione sull'intensità del fenomeno corruttivo a scala regionale può essere ricavata dall'indicatore "Corruption" che concorre alla definizione del Regional Competitiveness Index - RCI dell'Unione Europea (aggiornato al 2022). È importante sottolineare come l'Unione Europea consideri l'intensità del fenomeno corruttivo uno dei fattori che concorrono a determinare il livello di competitività di ciascuna regione; un basso livello di corruzione è un elemento che favorisce il corretto svolgimento dell'attività economica.

Si può fare inoltre riferimento all'analisi contenuta nel PIAO della Regione Piemonte 2023-2025.

2.3. Analisi del contesto interno

Relativamente al contesto interno, è innanzitutto necessario sottolineare che la struttura organizzativa di SIT era originariamente composta da tre dipendenti che ricoprivano incarichi nelle due aree della Società (l'Area Tecnica e Sviluppo e l'Area Amministrazione e Finanza) e che rispondevano direttamente all'Amministratore Unico. La ridotta dimensione organizzativa di SIT e l'assenza di figure dirigenziali è stata presa in considerazione e ha influito notevolmente sull'individuazione delle misure generali e specifiche.

Nel corso del 2023, una serie di eventi hanno determinato la riorganizzazione aziendale nei termini seguenti:

- 1 solo dipendente nell'Area Amministrazione e Finanza.

Questa ridefinizione ha comportato l'avvio di un percorso ragionevolmente destinato ad addivenire

a un organigramma particolarmente esile, nell'ambito del quale emergono pertanto specifiche peculiarità rispetto alle possibilità di attuare i principi di segregazione delle funzioni e di separazione delle attività.

Queste peculiarità non potranno quindi non condizionare concretamente le misure volte alla prevenzione della corruzione.

2.3.1 Misure generali

Formazione

La formazione riveste un ruolo centrale e strategico tra le misure di prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità. Si ritiene, pertanto, indispensabile implementare i programmi formativi già previsti nel Modello 231, prevedendo una formazione mirata sulle tematiche contemplate dalla Legge 190/2012, con l'obiettivo di rendere consapevoli i soggetti e di condividere gli strumenti di prevenzione della corruzione (politiche, programmi e misure) nonché la diffusione di valori etici e di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Gli interventi di formazione previsti saranno differenziati in rapporto ai diversi destinatari e riguarderanno in modo specialistico anche tutte le attività connesse all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza (predisposizione del PTPCT, identificazione delle aree sensibili, misure di prevenzione, pubblicazione dei dati, responsabilità, whistleblowing).

Obiettivo di miglioramento

Il RPCT si riserva di individuare i contenuti e i destinatari della formazione in tema di anticorruzione facendo riferimento ai settori e alle attività più esposti al rischio corruttivo, ai protocolli atti a ridurre il rischio e alle procedure di controllo e segnalazione delle violazioni.

Codice di Comportamento/Codice Etico

SIT si è dotata di un Codice Etico che definisce ed esplicita i valori e i principi che ispirano la propria attività e i propri rapporti con dipendenti, collaboratori/collaboratrici, clienti, fornitori, azionisti, istituzioni ed ogni altro stakeholder. Inoltre, all'interno del documento sono indicati i principi di comportamento, i valori e le responsabilità di cui SIT richiede il puntuale rispetto ai propri collaboratori/collaboratrici nel corso dell'erogazione della prestazione lavorativa, tutelando la reputazione della Società ed evitando anche solo l'apparenza di scorrettezze.

Il documento risulta pubblicato sul sito web all'indirizzo:

<https://sviluppoinvestimentiterritorio.it/wp-content/uploads/2017/04/codice-etico-aggiornato.pdf>

Pur tenendo conto il Codice Etico e il Codice di comportamento non sono pienamente sovrapponibili, tuttavia l'ANAC nelle Linee Guida per le società private in controllo o in partecipazione pubblica (determina n. 1134/2017) ha precisato che è sufficiente prevedere specifiche misure anticorruzione nel Codice Etico adottato ai fini del D.lgs. 231/2001.

Tale Codice ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse.

Obiettivo di miglioramento

Verificare la necessità di un eventuale aggiornamento del Codice Etico adottato, con integrazioni specifiche alla luce dell'attuale struttura e attività della Società.

Gestione del personale

In linea con quanto previsto dalla L. 27 marzo 2001 n. 97 in materia di conseguenze del procedimento penale sul rapporto di lavoro, si può ritenere che, con riferimento ai reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n.1983, SIT ha adottato le seguenti misure:

- in caso di rinvio a giudizio, per i reati previsti dal citato art. 3 della Legge n. 97/2001, trasferimento del dipendente a un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. In caso di impossibilità (in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi), il dipendente è invece posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento;
- in caso di condanna non definitiva, sospensione dal servizio (ai sensi del art. 4 della richiamata legge);
- nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna, ancorché a pena condizionalmente sospesa, estinzione del rapporto di lavoro o di impiego a seguito di procedimento disciplinare (ai sensi del art. 5 della richiamata legge).

L'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 al comma 16-ter dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre

anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Al fine di assicurare il rispetto della normativa, SIT adotterà, in caso di processo di selezione, le seguenti misure:

- inserimento in tutti i bandi relativi alla selezione del personale la condizione ostativa di cui sopra;
- raccolta da parte di tutti i candidati una dichiarazione in merito alla insussistenza della condizione ostativa di cui sopra.

Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

La determinazione ANAC n. 1134/2017 prevede che all'interno delle Società debba essere previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. I), del D.Lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

La verifica dell'insussistenza di ipotesi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi degli amministratori della Società viene effettuata dal RPCT mediante l'acquisizione della dichiarazione di nomina e delle relative autodichiarazioni sui requisiti richiesti da parte del socio Finpiemonte Partecipazioni.

Al fine di garantire l'insussistenza di cause d'inconferibilità di incarichi e/o cariche pubbliche, SIT richiede ai candidati alla carica di Amministratore Unico, di Sindaco Unico e dell'OdV, la sottoscrizione di una Dichiarazione di Insussistenza di cause di incandidabilità, Inconferibilità e Incompatibilità di Incarichi, nonché di cause di esclusione, ai sensi del D.Lgs. n. 235/2012 e del D.Lgs. n. 39/2013.

Whistleblowing

La tutela del whistleblower rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione, previste dalla L. 190/2012.

Con il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 , all'esito di un lungo iter normativo, è stata data attuazione alla

Direttiva (UE) 2019/1937, concernente la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle normative nazionali (c.d. whistleblowing).

il D.Lgs. 24/2023 riguarda le “violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”.

Per quanto riguarda i soggetti destinatari della tutela, la protezione deve essere concessa anche ai lavoratori con contratti atipici, quali quello a tempo parziale e a tempo determinato, nonché a chi ha un contratto o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale, ai tirocinanti e ai volontari. Le medesime tutele devono, altresì, essere applicate a lavoratori autonomi, consulenti, subappaltatori e fornitori. Sono, infine, tutelati gli azionisti e le persone negli organi direttivi.

Ai sensi dell'art. 4 del nuovo decreto i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, sono chiamati ad attivare propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La Società si è dunque dotata di specifica piattaforma informatica con link: <https://sit.whistletech.online/>

Il RPCT è indicato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 24/2023 quale gestore delle segnalazioni e provvederà ad informare l'Organismo di Vigilanza nominato ex D.Lgs. 231/2001 per quanto di competenza.

È, inoltre, richiesto che vengano pianificate iniziative di sensibilizzazione e formazione per divulgare le finalità dell'istituto del whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo (quali ad esempio comunicazioni specifiche, eventi di formazione, newsletter e sito internet).

Ferma restando la preferenza per il canale interno, il DLgs. 24/2023 prevede all'art. 21 per i soggetti del settore sia pubblico sia privato la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso il canale attivato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Per poter effettuare una segnalazione esterna devono ricorrere le specifiche condizioni previste dall'art. 6 del D.Lgs. 24/2023, vale a dire:

- non sia prevista, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non sia attivo o, se attivato, non sia conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 24/2023;
- la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma il soggetto cui è affidata la gestione del canale non abbia intrapreso, entro i termini previsti dal decreto, alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito dell'istruttoria svolta ;
- la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione ;
- la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente.

Infine è possibile procedere con la divulgazione pubblica, rimanendo ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica con riferimento alla fonte della notizia, nelle ipotesi in cui la persona segnalante:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla nuova normativa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Obiettivo di miglioramento

Nel corso del 2024 sarà verificato il buon funzionamento del canale interno attivato e si provvederà alla info-formazione dei destinatari della tutela.

Rapporti tra il RPCT e l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, previsto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ha specifici poteri e responsabilità di vigilanza sull'effettiva attuazione del Modello 231. Diversamente, i compiti del RPCT sono relativi alla verifica del rispetto delle disposizioni previste nel presente documento. Tuttavia, il Modello 231 e il PTPCT hanno un ambito di applicazione che si sovrappone, in quanto tra i reati contenuti nel D.Lgs. 231/2001 vi sono anche i reati corruttivi, che rilevano, in sede di responsabilità degli Enti, solo se commessi nell'interesse e/o a vantaggio della Società. Per tali ragioni, nell'ambito dell'esecuzione delle attività di propria competenza, è opportuno che i due soggetti operino in stretto coordinamento, che può essere garantito attraverso:

- il periodico scambio di flussi informativi;
- la pianificazione coordinata delle verifiche di rispettiva competenza, al fine di generare sinergie per la Società;
- lo svolgimento di interventi di controllo congiunti;
- la definizione, ove applicabile, di flussi informativi di comune interesse;
- l'esecuzione di un'attività congiunta di valutazione dei rischi;
- una gestione coordinata e condivisa delle segnalazioni Whistleblowing.

Obiettivo di miglioramento

Per il 2024 RPCT.

2.3.2 Misure specifiche

Per il dettaglio delle misure specifiche di prevenzione della corruzione adottate da SIT, si rimanda all'Allegato 1 – Foglio "Misure specifiche".

2.4. Trasparenza

La disciplina della trasparenza, di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013, rappresenta parte essenziale dell'attività di prevenzione della corruzione. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 sono stati apportati dei correttivi alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013. Le principali novità in materia di trasparenza riguardano:

- la nozione di trasparenza e i profili soggettivi e oggettivi (art. 1-2 e 2 bis);
- l'accesso civico (art. 5-5bis-5 ter);
- la razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nella sezione del sito internet dell'Ente, denominata "Amministrazione Trasparente" (art.6 e seg.).

Il nuovo principio generale di trasparenza definisce che "la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

La stessa Corte Costituzionale ha considerato che con la legge 190/2012 "la trasparenza amministrativa viene elevata anche al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione» e che le modifiche al d.lgs. 33/2013, introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, hanno esteso ulteriormente gli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalità di «tutelare i diritti dei cittadini" e "promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa".

È stato introdotto l'istituto dell'Accesso Civico che consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, i documenti, le informazioni o i dati che la normativa prevede siano pubblicati, nel caso in cui non dovesse trovarli nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Società.

La presente sezione definisce gli obiettivi e le iniziative della società per concretizzare la disciplina sulla trasparenza, adempiendo agli obblighi di pubblicazione e perseguendo obiettivi di legalità ed etica pubblica e partecipazione dei cittadini, come prescritto dal testo riformato della L. 190/2012, dal nuovo art. 10 del D.Lgs. 33/2013. In tema, sono intervenute le "Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", approvate con deliberazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, in osservanza delle quali si è elaborato il presente documento.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 33/2013, è stata istituita apposita sezione, denominata "Amministrazione Trasparente", sul sito internet di SIT, in cui sono pubblicati tutti i dati e le informazioni concernenti l'organizzazione, l'attività e le modalità per la realizzazione delle finalità

della trasparenza contenute nel PTPCT.

2.4.1. I compiti del RPCT

Il compito del RPCT è di svolgere continuamente un'azione di monitoraggio e controllo sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza. In particolare, svolge controlli a campione sul sito internet di SIT e richiede periodicamente informazioni sugli aggiornamenti effettuati attraverso colloqui con i responsabili delle aree competenti.

In caso di ritardo nella pubblicazione e di mancati aggiornamenti, individua le cause e invita i responsabili delle aree competenti a provvedere, assegnando loro un termine per l'adempimento. Qualora i predetti soggetti non provvedano nel termine assegnato, il Responsabile segnala il ritardo, in relazione alla gravità, all'Amministratore Unico.

In ultima analisi, si evidenzia che i compiti attribuiti al RPCT non sono delegabili se non in casi di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo in "vigilando" ma anche in "eligendo".

2.4.2. Obblighi di pubblicazione

Sul sito istituzionale della Società nella sezione "Società trasparente" vengono pubblicati i dati ai sensi della vigente normativa. La sezione è articolata conformemente alle indicazioni di cui all'allegato tecnico del Decreto legislativo 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 96/2016. Nel caso in cui gli obblighi di pubblicazione dei dati non siano applicabili al contesto di SIT in ragione della attività svolte e della struttura organizzativa, le relative sotto-sezioni non sono state riportate.

Ciascuna area aziendale, per la parte di propria competenza, provvede alla raccolta, all'elaborazione e all'aggiornamento dei dati, informazioni e documenti relativamente alle attività espletate soggette agli obblighi di trasparenza. Il processo di aggiornamento e implementazione delle informazioni è di diretta responsabilità del Responsabile della Pubblicazione, nominato dall'Amministratore Unico, il quale svolge un ruolo di raccordo tra le aree aziendali che elaborano i dati richiesti ed il RPCT, con cui collabora direttamente.

SIT effettua le pubblicazioni dei dati sul proprio sito istituzionale coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 7 del D.Lgs. 33/2013, il quale prevede che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria siano resi disponibili in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale. Questi devono essere riutilizzabili da parte degli interessati, rispettandone l'integrità, senza ulteriori

restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 97/2016 i dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. Alla scadenza del termine dei 5 anni i documenti, le informazioni e i dati possono comunque essere oggetto di richieste di accesso civico.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 96/2016 e dalle Linee Guida ANAC 2016, per evitare duplicazioni, qualora i dati, le informazioni e i documenti per cui vige l'obbligo di trasparenza si trovino già pubblicati in altre pagine del sito, vengono utilizzati collegamenti ipertestuali a dette pagine.

Per il dettaglio degli obblighi di pubblicazione si rimanda all'Allegato 1 - Foglio "Obblighi di pubblicazione".

2.4.3. Trasparenza e disciplina della tutela dei dati personali

La normativa a tutela dei dati personali è stata innovata a seguito dell'approvazione in data 25 maggio 2018 del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito GDPR) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Come indicato nel PNA 2019 il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge, o di regolamento. Inoltre, la pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

Il responsabile della pubblicazione dei dati sulla sezione Società Trasparente di SIT, tenendo conto delle Linee guide del Garante per la protezione dei dati personali, in accordo con il DPO provvedono ad adottare tecniche di bilanciamento che comportano l'oscuramento e la minimizzazione dei dati

(cfr. art. 9 e 10 del GDPR) al fine di non ledere la riservatezza dei terzi interessati (vengono oscurati ad esempio data e luogo di nascita, sesso, fotografia, indirizzo di residenza, numeri di telefono, indirizzo di posta elettronica, Partita IVA e Codice Fiscale, firma, hobby e interessi personali).

2.4.4. Accesso Civico

I recenti aggiornamenti normativi disposti dal D.Lgs 97/2016 in modifica dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, hanno introdotto l'istituto dell'accesso civico generalizzato quale istanza aggiuntiva alle precedenti tipologie di accesso.

L'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

- il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");
- il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato").

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l'istituto dell'accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti *ex lege*, da pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

L'istanza va presentata al RPCT, il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Il monitoraggio e l'evasione delle richieste di accesso civico è assegnato al RPCT. Nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Accesso civico" è pubblicato l'indirizzo di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo: accessocivico@sit-piemonte.it.